

La riunione del 15 novembre 1975 — presenti in aula 10 consiglieri — veniva dichiarata deserta con deliberazione n. 33.

Nella riunione del 16 novembre 1975, in seconda convocazione, con deliberazione n. 34, il bilancio veniva approvato con il voto favorevole degli 8 consiglieri presenti.

La sezione provinciale di Avellino del comitato regionale di controllo, però, con decisioni numeri 8/A e 9/A del 18 novembre 1975, annullava sia la deliberazione n. 33 del 15 novembre 1975, che la n. 34 del 16 novembre 1975.

La sezione provinciale di controllo, con provvedimento numero 42731 del 24 novembre 1975, diffidava l'amministrazione comunale di Pietradefusi a provvedere all'esame ed approvazione del bilancio di previsione per il 1976, entro e non oltre il termine di giorni venti dalla ricezione del provvedimento stesso, con la espressa avvertenza che non ottemperandovi si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario *ad acta*.

Tale provvedimento veniva notificato ai singoli consiglieri.

La giunta municipale, con deliberazione 5 dicembre 1975, n. 123, allora, provvedeva a convocare il consiglio comunale per il giorno 14 dicembre 1975.

In tale riunione, con deliberazione n. 35, il bilancio veniva approvato con il voto favorevole dei 10 consiglieri presenti.

Anche tale deliberazione veniva annullata, per invalidità, dall'organo regionale di controllo.

La sezione di controllo, pertanto, con provvedimento n. 3205 del 22 gennaio 1976, nominava un commissario che, in data 30 gennaio 1976, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, in quanto il consiglio comunale di Pietradefusi, anche dopo la scadenza del tassativo termine previsto dall'art. 4 della citata legge del 1969, n. 964, non ha adottato, con valida deliberazione, il bilancio 1976, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 luglio 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Benedetto Fusco.

Roma, addì 18 agosto 1976

*Il Ministro per l'interno: COSSIGA*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 luglio 1976;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

### Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietradefusi (Avellino) è sciolto.

### Art. 2.

Il dott. Benedetto Fusco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1976

LEONE

COSSIGA

(10530)

## RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1976.

### Scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise.

#### *Al Presidente della Repubblica*

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) — cui la legge assegna 20 membri — si è prodotta una crisi che pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione 1976.

Nella riunione del 6 dicembre 1975 lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, non veniva approvato con 9 voti favorevoli ed 11 contrari.

Essendo ampiamente scaduto il termine del 31 ottobre 1975, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo — dopo aver richiamato l'amministrazione comunale di Grazzanise, all'osservanza, a scanso dei provvedimenti sostitutivi, dell'obbligo primario della deliberazione del bilancio — con ordinanza 20 dicembre 1975, n. 3621, fatta notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 30 dicembre 1975 e 3 gennaio 1976 per deliberare l'approvazione del bilancio, assegnando per tale adempimento al consiglio stesso il termine perentorio di giorni venti, dalla data di prima convocazione, con la esplicita diffida che, nell'ipotesi di inadempimento, si sarebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 30 dicembre 1975, nella quale veniva data lettura ai 20 consiglieri presenti della diffida dell'organo regionale di controllo, il bilancio veniva di nuovo respinto con 9 voti favorevoli ed 11 contrari.

Di fronte alla espressa ed inequivoca volontà del consiglio comunale di Grazzanise di eludere un tassativo obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, la sezione di Caserta del comitato regionale di controllo, con provvedimento 24 gennaio 1976, n. 199, nominava un commissario che, in data 6 febbraio 1976, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto ritenendo che, nella fattispecie, si fossero realizzati i presupposti previsti dall'art. 4, comma quinto, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento di quel consiglio comunale del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il consiglio comunale di Grazzanise, nonostante la formale diffida dell'organo di controllo, è rimasto persistentemente inadempiente in ordine al tassativo obbligo dell'approvazione del bilancio 1976 nei termini stabiliti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo dell'organo regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del summenzionato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 2 aprile 1976.